

ATTO N. ORDS 24

Torino, 06/05/2022

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN METALLO, NONCHE' DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE AVENTI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 5°, IN OCCASIONE DELL' "EUROSONG CONTEST TURIN 2022" PRESSO IL PALALPITOUR.

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

IL SINDACO

DATO ATTO

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che *“sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”*;
 - che, ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute dei lavoratori; la tutela dell’ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;
- che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:
“1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia



giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.”

CONSIDERATO CHE

da lunedì 9 a sabato 14 maggio 2022, presso il PalaAlpitour di piazzale Grande Torino 123, si svolgerà il "66° Eurovision Song Contest" ;

preso atto che con nota dell'Ufficio di Gabinetto - prot. 0063910 del 5.05.2022 - la Questura richiede alla Città di valutare l'adozione di un provvedimento volto a vietare:

dalle ore 7 di lunedì 9 maggio 2022 alle ore 7,00 di domenica 15 maggio 2022, e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, all'interno dell'area dell'evento e nell'area esterna del luogo interessato dall'evento, come specificato di seguito:

- Piazzale Grande Torino tutto;
- corso Galileo Ferraris, tratto compreso tra via Filadelfia ed il civico 200;
- corso Giovanni Agnelli, carreggiata laterale est, tratto compreso tra via Filadelfia e piazzale Grande Torino;
- corso IV Novembre, carreggiata laterale est, tratto compreso tra piazzale Grande Torino e il monumento ai Caduti di Nassyria;

il divieto di

- vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici (i gestori di questi ultimi dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione);
- consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;
- detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;
- di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (oltre 5°);

RILEVATO

- che la Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (Legge n. 125 del 30/03/2001) sancisce all'art. 1: “Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”;
- che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;
- che l'assunzione smodata di sostanze alcoliche può facilitare comportamenti che offendono la pubblica

decenza e fenomeni di violenza e può determinare anche situazioni che pregiudicano la sicurezza e l'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;

- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTO

altresi, l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione del si svolgerà il "66° Eurovision Song Contest"

dalle ore 7 di lunedì 9 maggio 2022 alle ore 7,00 di domenica 15 maggio 2022, e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, all'interno dell'area dell'evento e nell'area esterna del luogo interessato dall'evento, come specificato di seguito:

- Piazzale Grande Torino tutto;
- corso Galileo Ferraris, tratto compreso tra via Filadelfia ed il civico 200;
- corso Giovanni Agnelli, carreggiata laterale est, tratto compreso tra via Filadelfia e piazzale Grande Torino;
- corso IV Novembre, carreggiata laterale est, tratto compreso tra piazzale Grande Torino e il monumento ai Caduti di Nassyria;

il divieto di:

A) vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione;

B) consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;

C) detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;

D) vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcoliche, di bevande alcoliche che all'origine abbiano un contenuto alcolico superiore a cinque gradi per cento in volume.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando del Corpo Polizia Municipale di Torino al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;

che l'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo